



# **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**

## **REGOLAMENTO PROCEDURE TERMINI E TASSE AGGIORNATO AI SENSI DEL D.M. 270/04**

(emanato con D.R. 1638 del 5 agosto 2009)

## **INDICE**

### **PARTE I NORME GENERALI**

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni

### **PARTE II CARRIERA DELLO STUDENTE**

#### **TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI**

- Art. 3 -Termini
- Art. 4 - Requisiti richiesti per l'accesso
- Art. 5 - Modalità e documenti per l'immatricolazione
- Art. 6 - Libretto universitario
- Art. 7 - Immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale (D.M.270/04)
- Art. 8 - Preiscrizioni ai corsi di laurea specialistica (D.M. 509/99)
- Art. 9 - Scuole di specializzazione Area non medica
- Art. 10 - Scuole di specializzazione Area medica
- Art. 11 - Corsi di perfezionamento
- Art. 12 - Master
- Art. 13 - Iscrizioni ai corsi di dottorato di ricerca

#### **TITOLO II – CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO**

- Art. 14 - Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale”
- Art. 15 - Iscrizioni in presenza di altro titolo Accademico
- Art. 16 - Iscrizione a corsi singoli di insegnamento

#### **TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO**

- Art. 17 - Termini
- Art. 18 - Modalità
- Art. 19 - Iscrizione come “fuori corso”
- Art. 20 - Iscrizione come “ripetente”
- Art. 21 - Iscrizione come “condizionato”
- Art. 22 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

#### **TITOLO IV – STUDENTI STRANIERI**

- Art. 23 - Cittadini non comunitari residenti all'estero
- Art. 24- Cittadini comunitari e non comunitari equiparati
- Art. 25 - I cittadini italiani con titoli di studio stranieri
- Art. 26 - Immatricolazione
- Art. 27 - Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero.
- Art. 28 - Traduzione dei documenti

## **TITOLO V – MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE**

- Art. 29 - "Curricula"
- Art. 30 - Esami di profitto
- Art. 31 - Piani di studio
- Art. 32 - Passaggi e Trasferimenti da/verso altro Ateneo
- Art. 33 - Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia
- Art. 34 - Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario
- Art. 35 - Sospensione degli studi
- Art. 36 - Interruzione temporanea degli studi
- Art. 37 - Decadenza
- Art. 38 - Rinuncia agli studi
- Art. 39 - Termini e scadenze tesi di laurea

## **TITOLO VI – CONCLUSIONE DEGLI STUDI**

- Art. 40 - Rilascio diploma di laurea
- Art. 41 - Certificato complementare

### **PARTE III**

#### **TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PROVVIDENZE AGLI STUDENTI**

## **TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI**

- Art. 42 - Tipologia delle tasse universitarie
- Art. 43 - Scadenze
- Art. 44 - Importo delle tasse e dei contributi universitari
- Art. 45 - Determinazione del valore della fascia contributiva (ISEE/ISEEU).
- Art. 46 - Verifiche ed accertamenti
- Art. 47 - Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari
- Art. 48 - Indennità di Mora
- Art. 49 - Rimborsi

## **TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI**

- Art. 50 - Agevolazioni per merito
- Art. 51 - Studenti con disabilità
- Art. 52 - Studenti appartenenti a Comunità religiose
- Art. 53 - Studenti in regime di detenzione.
- Art. 54 - Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia
- Art. 55 - Borsisti del governo italiano
- Art. 56 - Studenti vincitori o idonei di borse di studio ADiSU
- Art. 57 - Norme finali

### **Allegati**

- Allegato n.1
- Allegato n.2
- Allegato n.3
- Allegato n.4
- Allegato n.5
- Allegato n.6
- Allegato n.7

## **PARTE I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai Master Universitari.

3. Il sistema informativo sulle carriere degli studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del Regolamento Didattico di Ateneo e alle Direttive Ministeriali in materia di Anagrafe Nazionale degli Studenti.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Come indicato nell'art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo sono **strutture didattiche** i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica, i corsi di laurea magistrale, i corsi interfacoltà, i corsi interclasse, le scuole di specializzazione, i corsi di dottorato, i corsi di perfezionamento scientifico ed i corsi di alta formazione permanente e ricorrente, comunque denominati, di primo e di secondo livello.

2. Per **carriera** si intende l'insieme degli atti e delle attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente.

3. Per **immatricolazione** si intende l'atto amministrativo con il quale un cittadino italiano o straniero viene ammesso ad un corso di livello universitario. All'atto dell'immatricolazione allo studente viene assegnato un numero di matricola ed il libretto universitario (libretto di iscrizione e di riconoscimento, che vale per l'intero corso di studio).

4. Per **preiscrizione** si intende l'immatricolazione condizionata ad un corso di laurea specialistica in attesa del conseguimento del titolo di I livello.

5. Per **iscrizione** si intende l'atto amministrativo con il quale uno studente già immatricolato o iscritto per un anno accademico, viene ammesso all'anno accademico successivo. L'iscrizione è valida per un anno accademico.

6. Per **studente a tempo parziale** si intende colui che vuole conseguire tutti i crediti previsti dal corso di studio prescelto in un arco di tempo superiore alla durata normale del corso senza cadere nella condizione di fuori corso.

7. Per **ISEE** si intende l'indicatore della situazione economica equivalente.

8. Per **ISEEU** si intende l'indicatore della situazione economica equivalente per l'Università.

9. L'**abbreviazione di corso** si verifica quando uno studente già in possesso di titolo di studio di livello universitario si immatricola ad un altro corso di studio, con il riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

10. Per **passaggio di corso** si intende sia il passaggio tra due corsi di studio della stessa Facoltà, sia il passaggio tra due corsi di studio di Facoltà diverse ma dello stesso Ateneo.

11. Per **trasferimento da / ad altro Ateneo** si intende il passaggio tra due corsi di studio di Atenei diversi.

12. La **sospensione** si verifica quando uno studente non rinnova l'iscrizione presentando apposita domanda di interruzione solo in determinati casi specifici.

13. L'**interruzione degli studi** si verifica quando uno studente non rinnova l'iscrizione per uno o più anni accademici, ma non oltre il termine previsto per la decadenza.

14. La **ricognizione studi** è la ricongiunzione della carriera successivamente ad un periodo di interruzione.

15. La **decadenza** è la perdita dello status di studente decorsi otto anni dall'ultima valutazione di profitto sostenuta.

16. La **rinuncia** è un atto formale con il quale lo studente interrompe unilateralmente il suo rapporto con l'Università con conseguente perdita dello status di studente e di tutti gli esami effettuati.

17. Per **requisiti curriculari** si intende l'insieme di tutte le conoscenze e abilità, acquisite e certificate tramite crediti formativi universitari, richieste per l'accesso ad un corso di laurea specialistica o magistrale.

18. Per **adeguatezza della personale preparazione** si intende il livello delle conoscenze e delle competenze, verificate con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio e il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di studio.

19. Per **obbligo formativo aggiuntivo** si intende il debito, conseguente ad inadeguata preparazione iniziale, accertato tramite la prova di accesso, che deve essere assolto nel primo anno di corso per i corsi di laurea di primo livello o corsi di laurea specialistica.

20. Per **curriculum/indirizzo** si intende l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio.

21. Per **piano degli studi** si intende il percorso formativo che lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo accademico.

22. Per **attività formativa** si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento.

23. Per **credito formativo universitario** si intende la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente, di cui all'art.1 lett. I) del D.M. 270/2004.

24. Per **regolamento didattico di ateneo** si intende il regolamento di ateneo emanato ai sensi dell'art.11 del DM 270/2004.

25. Per **manifesto degli studi** si intende il documento con cui l'Università degli Studi di Perugia rende noto l'offerta formativa.

26. Per **ordinamenti nuovi** si intendono gli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari attivati a seguito ed in conformità con il DM 270/2004.

27. Per **ordinamenti previgenti** si intendono gli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari attivati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 270/2004.

28. Le **Segreterie Studenti ( Ufficio carriera studenti )** sono gli uffici che gestiscono tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera dello studente, a partire dall'immatricolazione e iscrizione, passando per la presentazione dei piani di studio personali, fino al conseguimento della laurea.

29. L'**A.Di.S.U.** è l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con il compito di garantire un effettivo esercizio del diritto allo studio a tutti gli studenti.

30. Il **Centro Linguistico d'Ateneo (CLA)** è un centro di servizi finalizzato all'insegnamento delle lingue straniere.

## **PARTE II CARRIERA DELLO STUDENTE**

### **TITOLO II - IMMATRICOLAZIONI**

#### **Art. 3 Termini**

1. Le immatricolazioni avvengono di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-

line seguendo le modalità descritte nella "Guida ai servizi online" e successivamente presentata al Punto Immatricolazione presso la Ripartizione Didattica.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e i contributi dovuti.

Per coloro che si immatricolano ai corsi di studio ad accesso programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, previo pagamento dell'indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate:

- **€ 50,00 sino al 31 ottobre**
- **€ 100,00 dal 1° novembre al 30 novembre**
- **€ 150,00 dal 1° dicembre al 31 dicembre**

Dopo il 31 dicembre di ogni anno non è più consentita l'immatricolazione al nuovo anno accademico.

#### **Art. 4 Requisiti per l'accesso**

I requisiti per l'accesso ai corsi di studio previsti dall'Università degli Studi di Perugia sono:

a) per i corsi di laurea/ laurea a ciclo unico specialistica/magistrale sono i regolamenti didattici dei corsi di studio a determinare i diplomi di scuola secondaria superiore, o gli altri titoli di studio, se conseguiti all'estero, riconosciuti idonei, necessari per l'iscrizione degli studenti. I suddetti regolamenti determinano le modalità per l'accertamento di una adeguata preparazione iniziale e ove necessario le modalità di verifica.

b) per i corsi di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, essere in possesso dei requisiti curriculari e di una adeguata preparazione iniziale previsti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare prima dell'immatricolazione. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ma non selettiva.

c) per i corsi ad accesso programmato sono i regolamenti didattici dei corsi di studio e gli specifici bandi a determinare i requisiti di accesso ai suddetti corsi.

#### **Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione**

1. La compilazione della domanda di immatricolazione on-line consente a seguito della conferma dei dati inseriti:

a) la stampa del bollettino di pagamento della prima rata di immatricolazione, da utilizzare presso un qualsiasi sportello dell'UniCredit Banca (l'elenco delle agenzie è consultabile sul sito internet) presente sul territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente che si immatricola;

b) la stampa della domanda di immatricolazione in cui vengono indicati in particolare i dati anagrafici, il titolo di studio conseguito, il corso di studio prescelto e il valore ISEE/ISEEU;

2. La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata presso il Punto Immatricolazione istituito presso la sede della Ripartizione Didattica corredata dai seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Tale ricevuta sarà rilasciata da qualsiasi agenzia nazionale del Gruppo UNICREDIT presso cui si è effettuato il versamento utilizzando l'apposito bollettino di cui al precedente punto 1 lett. a);
- due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una da applicare alla domanda di immatricolazione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- per gli immatricolati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia allegare il certificato di vaccinazione antitubercolare rilasciato dalla competente struttura del S.S.N., o certificato comprovante la cutipositività, rilasciato in data non anteriore a sei mesi;
- per gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea triennali dell'area sanitaria allegare il certificato medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni del singolo profilo professionale;
- lo studente che sceglie di immatricolarsi a "tempo parziale" dovrà consegnare unitamente alla domanda di immatricolazione l'apposito modulo;
- per coloro che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico ex D.M. 270/04, dovranno essere in possesso del nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente consiglio del corso di studio.

3. Per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari è necessario indicare nella domanda di immatricolazione l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU), al fine di ottenere la corretta assegnazione alla fascia contributiva di reddito.

Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare il valore ISEE/ISEEU nella domanda di immatricolazione entro il 20 ottobre. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall' ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei e non abbiano dichiarato il valore ISEE/ISEEU nel termine predetto, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

4. Nel caso in cui lo studente che si immatricula non provveda personalmente alla consegna della domanda di immatricolazione presso il Punto di cui al precedente comma 2, questa dovrà essere corredata da apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricula, nella quale siano indicate anche le generalità del delegato.

5. La procedura di immatricolazione risulta completata solo con la sottoscrizione della domanda di immatricolazione e con la consegna della documentazione sopraindicata presso la Ripartizione Didattica.

Colui che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

## **Art. 6 Libretto universitario**

1. All'atto dell'immatricolazione allo studente viene rilasciato un libretto di iscrizione e di riconoscimento all'interno dell'Università, che vale per l'intera durata del corso di studio.

2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto. Lo studente che alteri o falsifichi i dati presenti nel libretto incorrerà in gravi sanzioni disciplinari. In caso di furto o smarrimento può essere chiesto un duplicato presso l'Ufficio carriere studenti della rispettiva Facoltà.

#### **Art. 7 Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/04)**

1. L'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale può essere effettuata entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo delibera delle rispettive Facoltà di anticipazione di tale data. Per le modalità di accesso si applica quanto previsto dall' art. 4 comma 1 lett. b) del presente regolamento.

2. Coloro che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04 dovranno essere in possesso del nullaosta, attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale, rilasciato dal competente Consiglio del corso di studio.

#### **Art. 8 Preiscrizioni ai corsi di laurea specialistica (ex D.M.509/99)**

1. E' consentita la preiscrizione al primo anno di un corso di laurea specialistica, agli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale. La preiscrizione si trasforma in iscrizione a condizione che lo studente ottenga il titolo accademico di I livello entro il 28 febbraio di ogni anno (modifica emanata con D.R. n. 963 del 14/05/2004 e con D.R. n. 3109 del 07/12/2005).

2. La domanda di preiscrizione deve essere presentata al Punto Immatricolazione istituito dalla Ripartizione Didattica entro i termini e le modalità previste per l'immatricolazione, come descritto nei precedenti articoli.

3. Il Rettore può accogliere, fatto salvo il possesso dei requisiti predetti, per gravi e giustificati motivi, domande di preiscrizione presentate anche dopo detto termine previo pagamento dell'indennità di mora e relativa consegna non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

4. Entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, coloro che non intendono dare seguito alla preiscrizione possono chiedere il rimborso della prima rata versata, dalla quale verranno decurtati gli importi relativi alla tassa regionale, all'indennità di spese e al bollo virtuale,

#### **Art. 9 Scuole di specializzazione area non medica**

Per le scuole di specializzazione dell'area non medica si applicano gli stessi importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni ai corsi di laurea. Gli specializzandi possono presentare la dichiarazione ISEE/ISEEU ai fini dell'esonero per reddito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione alle scuole. I bandi di concorso stabiliscono altresì le indennità di mora previste per il ritardo nelle immatricolazioni/iscrizioni. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi, le indennità di mora previste dall' art. 3. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

#### **Art. 10 Scuole di specializzazione area medica**

Per le scuole di specializzazione dell'area medica gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti, pubblicati nel bando di concorso di ammissione alle scuole e non sono soggetti ad esonero per reddito/merito.

Le tasse ed i contributi universitari possono essere diversificati in relazione al titolo di studio posseduto dallo studente. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione alle scuole. I bandi di concorso stabiliscono altresì le indennità di mora previste per il ritardo nelle immatricolazioni/iscrizioni. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi, le indennità di mora previste dall' art. 3. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

### **Art. 11 Corsi di perfezionamento**

Per i corsi di perfezionamento gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai Corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. I bandi di concorso stabiliscono altresì le indennità di mora previste per il ritardo nelle immatricolazioni/iscrizioni. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi, le indennità di mora previste dall' art. 3. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

### **Art. 12 Master**

Per i master gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai master. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai master. I bandi di concorso stabiliscono altresì le indennità di mora previste per il ritardo nelle immatricolazioni/iscrizioni. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi, le indennità di mora previste dall' art. 3. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

### **Art. 13 Iscrizioni ai corsi di dottorato di ricerca**

1. Per i corsi di dottorato di ricerca gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti, nella quantità e per ogni singolo corso, dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Sono ripartiti in fasce di reddito identiche a quelle stabilite per i corsi di laurea. Gli studenti possono presentare la dichiarazione ISEE/ISSEU ai fini dell'esonero per reddito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

## **TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO**

### **Art. 14 Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale”**

1. Si definisce “Studente a Tempo Parziale” colui che intende conseguire tutti i crediti previsti dal corso di studio prescelto in un arco di tempo superiore alla durata normale del corso senza cadere nella condizione di fuori corso.

2. La possibilità di iscriversi a “tempo parziale” è concessa agli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea triennale e specialistica /magistrale, attivati presso l’Ateneo, ad eccezione di quelli per i quali sia prevista una prova selettiva di accesso, nonché per corsi di laurea Teledidattici/Telematici e salve altre regole stabilite dai consigli dei corsi di studio.

E’ altresì concessa la possibilità di richiedere l’iscrizione a “tempo parziale” anche agli studenti che non si trovano già nella condizione di fuori corso.

3. Lo studente può concordare, entro il 20 ottobre di ogni anno, mediante sottoscrizione di apposito contratto con l’Ateneo, un percorso formativo eccedente la durata normale del corso (da 1 a 3 anni in più della durata normale per la laurea triennale, da 1 a 2 anni in più della durata normale per la laurea specialistica/magistrale, da 1 a 5 anni in più della durata normale per i corsi a ciclo unico).

4. Lo studente è tenuto a pagare l’importo dei contributi universitari nella misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo restando il pagamento totale della prima rata di immatricolazione/iscrizione.

5. Lo studente che sceglie di immatricolarsi o iscriversi a “tempo parziale” dovrà consegnare il modulo disponibile sul sito web.

6. Lo status di studente a tempo parziale è riconosciuto a coloro che, per giustificati motivi di lavoro, familiari o di salute, non siano in grado di seguire con continuità le lezioni e quindi di sostenere, nei tempi previsti, le relative prove di valutazione. E’ considerato studente lavoratore colui che è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (indeterminato o determinato), oppure titolare di un contratto “co.co.co” o “a progetto” che copre tutto l’arco dell’anno. Il rapporto di lavoro deve protrarsi, pena l’esclusione, per un numero ininterrotto di anni pari agli anni di corso a cui lo studente è iscritto più uno.

7. Coloro che si immatricolano o si iscrivono come “studenti a tempo parziale” sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito.

8. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi individuale, che dovrà essere approvato dal relativo consiglio di corso di studio.

9. Lo studente assumerà l’impegno di ultimare il corso di studio in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale scelto. In ogni caso lo studente può modificare, per una sola volta, fino al terzo anno per la laurea di primo livello, fino al secondo anno per la laurea di secondo livello o fino al quinto anno per la laurea a ciclo unico, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, corrispondendo, al momento dell’iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno per gli anni trascorsi.

La condizione di studente a tempo pieno si assume altresì nel caso in cui lo studente stesso, trascorso il periodo massimo previsto per il tempo parziale (anni: 3 +3 per la laurea triennale, 2 +2 per la laurea specialistica/magistrale 5+5 per la laurea magistrale a ciclo unico), non abbia terminato il suo percorso formativo.

In tal caso lo studente viene iscritto all’anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione, corrispondendo, al momento dell’iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno per gli anni trascorsi.

## **Art. 15 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico**

1. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico ed intendono avvalersene per l'immatricolazione ad un ulteriore corso di studio, oltre ad ottemperare a quanto previsto nei precedenti artt. 1, 3 e 4 debbono presentare la documentazione relativa alla precedente carriera curriculare.
2. Nel caso in cui lo studente sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, il consiglio di corso di studio può anche disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.
3. Per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere in posizione utile in graduatoria.
4. Gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono, sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari, senza alcuna riduzione per reddito e/o merito. Tale obbligo non si applica agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario per le tipologie di corsi che prevedono esoneri.

## **Art. 16 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento**

1. Chiunque, sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non sia iscritto ad alcuna Università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o al fine di integrare il proprio curriculum universitario o professionale, può chiedere l'iscrizione a specifici corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di studio.
2. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo di 30 crediti formativi.
3. L'iscrizione al corso singolo è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di studio.
4. E' consentita l'iscrizione esclusivamente ai corsi attivati presso le varie Facoltà nell'anno accademico di riferimento.
5. La domanda di iscrizione ad un corso singolo deve essere firmata dallo studente e consegnata agli Uffici carriere studenti della Ripartizione Didattica insieme a una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.
6. L'iscrizione al corso singolo prevede un versamento di € 230,00 e un contributo di € 6,00 per ogni credito formativo.  
Il modulo per il pagamento dovrà essere richiesto all'Ufficio Tasse presso la Ripartizione Didattica e utilizzato presso una qualsiasi delle Agenzie del Gruppo UniCredit presenti su tutto il territorio nazionale. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente.
7. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per l'iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa d'iscrizione di € 230,00 sarà detratta dalle eventuali tasse d'iscrizione alla laurea magistrale dovute. Ove entro il 28 febbraio di ogni anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l'iscrizione alla magistrale, la tassa di iscrizione non potrà essere restituita o comunque compensata.
8. L'accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato al parere vincolante del consiglio del corso di studio competente. I crediti dei corsi singoli di insegnamento devono essere

sostenuti entro l'anno accademico di iscrizione, altrimenti è necessario reinscrivere nell'anno accademico successivo.

9. L'iscritto ai corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

10. Le valutazioni del profitto eventualmente sostenute a seguito della frequenza a corsi singoli possono essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di studio.

### **TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO**

#### **Art. 17 Termini**

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno.

2. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il termine previsto previo pagamento dell'indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate:

- € 50,00 sino al 31 ottobre
- € 100,00 dal 1° novembre al 30 novembre
- € 150,00 dal 1° dicembre al 31 dicembre
- € 200,00 dal 1° gennaio al 31 maggio

#### **Art. 18 Modalità**

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini predetti, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa dello studente relativa agli anni accademici precedenti.

2. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei; sono previsti in tal senso controlli da parte dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

3. Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni accademici precedenti, non possono sostenere gli esami di profitto e non sono ammessi all'esame di laurea, non possono rinunciare e ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di studio.

4. Per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo il pagamento della prima rata di iscrizione deve essere effettuato utilizzando il bollettino bancario (MAV) esclusivamente da stampare a cura dello studente. Non è prevista in nessun caso la spedizione del bollettino di pagamento all'indirizzo dello studente. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Ai fini dell'aggiornamento dei dati lo studente è comunque tenuto a comunicare alla Ripartizione Didattica l'indirizzo esatto presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte dell'Ateneo, nonché l'eventuale variazione dello stesso. Tale variazione può essere effettuata anche, direttamente dallo studente, tramite il servizio web.

6. Per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e contributi universitari è necessario presentare entro il termine del 20 ottobre di ogni anno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU), al fine di ottenere la corretta assegnazione alla fascia contributiva di reddito.

Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono inoltrare entro il 20 ottobre di ogni anno il modello ISEE/ISEEU. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano dichiarato il valore ISEE/ISEEU nel termine predetto, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

7. Per le iscrizioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e i contributi dovuti.

### **Art. 19 Iscrizione come "fuori corso"**

1. Secondo le disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sono considerati studenti "fuori corso":

a) coloro che, avendo seguito il proprio corso di studio per l'intera durata e frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per ottenere l'ammissione all'esame di laurea, non hanno superato tutti gli esami o l'esame di laurea;

b) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto o ottenuto l'iscrizione. Tutti gli anni di interruzione vengono considerati fuori corso. Gli studenti che riprendano gli studi debbono regolarizzare la propria posizione;

c) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi e avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato i relativi sbarramenti (per i corsi di studio i cui regolamenti didattici li prevedano) richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo. Lo sbarramento consiste nel fatto che lo studente, per essere ammesso all'anno successivo, deve aver superato determinati esami degli anni precedenti o un certo numero di esami o acquisito un certo numero di crediti. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza.

2. Per gli studenti con un'anzianità di iscrizione superiore alla durata normale del corso è prevista una sovrattassa come di seguito specificata: anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione € 25,00; anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione € 100,00; anni di durata normale del corso più 4 anni di iscrizione ed oltre € 125,00. L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno della prima immatricolazione.

### **Art. 20 Iscrizione come "ripetente"**

1. Secondo le disposizioni vigenti sono considerati studenti "ripetenti" coloro i quali abbiano seguito il corso di studio cui sono iscritti, senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza, per i corsi di studio i cui regolamenti didattici le prevedano.

2. Lo studente iscritto come ripetente è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno di corso cui si iscrive.

### **Art. 21 Iscrizione come "condizionato"**

1. Per alcuni corsi di studio, i cui regolamenti didattici lo prevedano, gli studenti sono tenuti a superare determinati esami o ad acquisire un certo numero di crediti prima di poter accedere all'anno di corso successivo. In questi casi lo studente può anche chiedere di essere regolarmente iscritto entro i termini stabiliti dal presente regolamento, a patto di riuscire a superare il suddetto sbarramento nella sessione straordinaria degli esami di profitto.

2. Una volta conclusa la sessione straordinaria degli esami di profitto, se lo studente sarà riuscito a superare il previsto sbarramento amministrativo, sarà confermata la regolare iscrizione, altrimenti sarà iscritto con procedura d'ufficio come fuori corso all'anno precedente.

### **Art. 22 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi**

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico.

2. E' consentita l'iscrizione a più corsi di studio nello stesso anno accademico purché in periodi temporali successivi.

## **TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI**

### **Art. 23 Cittadini non comunitari residenti all'estero**

1. Gli studenti stranieri che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini non comunitari residenti all'estero si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dalle Università e pubblicati sul sito web del M.I.U.R..

3. Questi cittadini debbono presentare una domanda di pre-iscrizione alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza, generalmente nel periodo maggio-giugno di ogni anno, per uno solo dei corsi per i quali l'Università riserva annualmente un contingente di posti disponibili.

Può presentare domanda di pre-iscrizione chi è in possesso di un titolo finale di scuola secondaria superiore che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all'Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto. Il titolo deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità. E' valido ad integrare un percorso scolastico inferiore a 12 anni anche un titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, debitamente perfezionato dalla suddetta rappresentanza.

Alla domanda di pre-iscrizione devono essere allegati:

- titolo finale degli studi secondari in originale, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, salvo il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali;

- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica prevista per l'accesso all'Università nel Paese di provenienza;
- certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità oppure si richieda un'abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso, occorre allegare anche documentazione ufficiale relativa ai programmi dei corsi seguiti);
- titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità;
- eventuale titolo finale di studio conseguito presso un'Università (corredato di *traduzione ufficiale in lingua italiana*, nonché di *legalizzazione* e di "*dichiarazione di valore in loco*", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio) unitamente a un certificato rilasciato dalla competente Università (debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati ed i programmi ufficiali delle discipline studiate tradotti in lingua italiana;
- due fotografie;
- eventuali certificati di competenza linguistica.

4. L'ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero a qualsiasi corso di studio è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana ed è obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal M.I.U.R..

Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso di studio in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

5. Per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti al di fuori dello specifico contingente dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane all'estero e gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'allegato 2 della circolare MIUR n. 1291 del 16 maggio 2008;
- b) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina che attestino la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento della lingua italiana per almeno 5 anni;
- c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- d) gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, rilasciata dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena, dall'Università per stranieri non statale "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali o regioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti al di fuori dello specifico contingente dei posti riservati, gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d).

Sono esonerati, altresì, dalla prova di conoscenza della lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero, gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio d'Europa, rilasciata dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Società "Dante Alighieri" e dall'Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri" di Reggio Calabria", anche in

convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.

6. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana come sopra descritta, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo bando.

#### **Art. 24 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati**

1. I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini comunitari sono quelli che appartengono ai Paesi dell'Unione Europea (U.E.): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria. Sono fatti salvi i futuri ampliamenti dei Paesi aderenti all'Unione Europea.

Sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini dei Paesi di Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino nonché i rifugiati politici, il personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche estere e presso gli Organismi Internazionali aventi sede in Italia (*accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede*) e i relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

Sono altresì equiparati ai cittadini comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per motivi studio.

3. L'Ateneo ha stabilito autonomamente che gli studenti comunitari ed equiparati che vogliono iscriversi ai corsi universitari ad accesso libero devono essere sottoposti a una prova di lingua italiana. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è influente ai fini dell'iscrizione.

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo bando.

5. Per quanto attiene le disposizioni in materia di documentazione da produrre e di certificazione dei titoli di studio esteri si rinvia al precedente art. 23.

#### **Art. 25 I cittadini italiani con titoli di studio stranieri**

1. I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso per cui si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 24.

## **Art. 26 Immatricolazione**

1. Per ottenere l'immatricolazione al corso di studio prescelto i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, presentano al Punto di immatricolazione presso la Ripartizione Didattica, entro i termini previsti dal presente regolamento, la domanda di immatricolazione secondo le modalità indicate nel precedente art. 5.

Alla domanda di immatricolazione deve essere altresì allegata:

- copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per studio, o copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.
- copia del codice fiscale, che deve essere richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- in particolare ai fini dell'immatricolazioni alla Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, è necessario altresì presentare il nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente Consiglio di corso di studio.

2. Coloro che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato sono tenuti, invece, ad osservare gli specifici termini di scadenza previsti dai singoli bandi di ammissione ai corsi.

## **Art. 27 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero.**

1. Ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148, le Università possono riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Il riconoscimento di un titolo accademico straniero da parte dell'Università concerne solo finalità "accademiche", mentre il riconoscimento del titolo ai fini professionali segue un iter diverso ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia.

2. Per ottenere il riconoscimento di periodi di studio e dei titoli accademici effettuati e conseguiti presso Università o Istituti di Istruzione Universitari Internazionali, è necessario presentare apposita domanda in bollo, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore,
- b) titolo accademico in originale tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore;
- c) programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati;
- d) altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di valore;
- e) una fotografia;
- f) ricevuta del versamento previsto di € 300,00.

3. L'iter istruttorio per il riconoscimento si conclude con la delibera del Senato Accademico, adottata su parere espresso del Consiglio del corso di studio, previa valutazione degli studi e degli esami sostenuti all'estero. Con decreto rettorale viene riconosciuta l'idoneità del titolo accademico straniero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento del titolo universitario italiano.

## **Art. 28 Traduzione dei documenti**

1. Tutti i documenti devono essere in lingua italiana o correlati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona oppure a traduttori locali (in questo caso la traduzione deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza italiana), oppure a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari operanti in Italia del Paese ove il documento è stato rilasciato.

2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'autorità consolare competente per territorio.

## **TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE**

### **Art. 29 "Curricula"**

1. Il regolamento didattico del corso di studio determina i "curricula" offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. La individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal regolamento didattico del corso di studio viene verificata dal competente consiglio di corso di studio.

### **Art. 30 Esami di profitto**

1. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio.

2. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è deliberato dalla commissione all'unanimità. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato e sottoscritto in calce dai commissari e dal candidato.

3. Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con le tasse e i contributi. Per gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione ad un anno accademico, non avendo pagato la prima rata delle tasse e dei contributi universitari, gli esami sostenuti durante tale anno accademico sono nulli. Gli studenti che invece non risultano in regola con il pagamento della seconda e della terza rata dei contributi universitari, anche di anni accademici precedenti, non potranno legittimamente sostenere esami di profitto; ove tuttavia li avessero comunque sostenuti, potranno ottenerne il riconoscimento nella propria carriera curricolare solo quando avranno regolarizzato la posizione debitoria in ordine alle tasse universitarie. Gli esami sostenuti in tale posizione amministrativa irregolare, non risultando in carriera, non potranno essere computati ai fini di eventuali esoneri di merito o borse di studio. Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio.

4. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo qualora lo studente abbia conseguito in una valutazione di profitto un voto sufficiente, ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente del Consiglio di Corso di Studio, chiedere di sostenerla nuovamente, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di tre volte nella carriera.

### **Art. 31 Piani di studio**

1. Il piano di studio raccoglie tutte le attività formative, come previste nel regolamento didattico del corso di studio conformemente all'ordinamento didattico, che lo studente deve seguire nel suo percorso di studi.

La presentazione dei piani di studio e la scelta dei curricula, se non diversamente previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno.

2. Lo studente ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali motivati può presentare al Consiglio di Corso di Studio, ai sensi dell'art.12, comma secondo, lettera c) del DM 509/99, e D.M. 270/2004 domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento e il Regolamento didattico del corso di studio.

### **Art. 32 Passaggi e Trasferimenti da/verso altro Ateneo**

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.

2. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea.

3. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altra Università presentando domanda al Rettore dal 1° luglio al 15 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento nell'importo fissato e compatibilmente con le regole che disciplinano il corso di destinazione.

4. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dal 16 ottobre al 31 dicembre di ogni anno. L'istanza si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli Studi di Perugia senza aver compiuto alcun atto di carriera curriculare può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.

5. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico.

6. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso limitato da parte di studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ed alla disponibilità dei posti.

7. Con delibera motivata i consigli di corso di studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente proporre al Senato Accademico di stabilire termini di richiesta di passaggio di corso e di trasferimento da altre Università anticipati rispetto a quelli indicati nei commi precedenti.

8. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 33.

9. I trasferimenti da altri Atenei degli studenti stranieri, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli Consigli delle strutture didattiche competenti ed approvati dal Senato Accademico, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di Laurea di destinazione.

### **Art. 33 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia**

1. Ai sensi dell'art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo i consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% e' riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità della sede e dell'insegnamento proposto.

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dal consiglio del corso di studio in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studio.

5. Il consiglio del corso di studio definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze ai corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere.

6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

### **Art. 34 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario**

1. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari, relativamente a conoscenze ed abilità professionali certificate, nonché ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e

realizzazione abbia concorso l'Ateneo, secondo i criteri e le procedure disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. In ogni caso il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta per i corsi di laurea e quaranta per i corsi di laurea magistrale/specialistica.

3. Per conoscenze certificate s'intendono:

a) l'attività formativa del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ai sensi dell'art. 22, tredicesimo comma, l. n. 448/2001;

b) altre attività formative di riconosciuta rilevanza e certificabili in base alla normativa vigente.

4. Per conoscenze ed abilità professionali s'intendono, a titolo esemplificativo, attività professionali, esperienze nel sociale, esperienze in organismi e istituti nazionali ed internazionali, possesso di titoli professionali, certificabili in base alla normativa vigente, le nozioni e gli elementi d'informatica conseguiti mediante il riconoscimento della patente europea, l'apprendimento delle lingue straniere riconosciuto con certificazioni aventi riconoscimento internazionale.

5. Sulla valutazione delle conoscenze ed abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente si esprimono le strutture didattiche competenti, le quali verificano la congruità e la coerenza fra il curriculum di studi e le predette conoscenze ed abilità, per le quali si chiede il riconoscimento in termini di crediti formativi universitari. A tal fine l'Ateneo, su proposta delle strutture didattiche competenti, può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni o soggetti di diritto privato.

6. Per il riconoscimento delle attività formative di cui al precedente terzo comma, lettera a), e di quelle di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Ateneo, le strutture didattiche interessate sottopongono all'approvazione del Senato Accademico apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni o soggetti di diritto privato.

### **Art. 35 Sospensione degli studi**

1. Lo studente in regola con il versamento delle tasse, può chiedere la sospensione della propria carriera, qualora risulti, nel contempo, vincitore di una selezione per l'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, di una scuola di specializzazione o di un master universitario, nonché intenda iscriversi a corsi di studio all'estero al di fuori di convenzioni di collaborazione internazionale universitaria o ad istituti di formazione militare italiani.

2. La sospensione degli studi, sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione o di master universitario, di studio all'estero o di formazione militare, può essere richiesta presentando apposita domanda scaricabile dal sito web ed allegando la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene richiesta.

3. Poiché l'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, la domanda di sospensione dagli studi deve essere presentata prima di effettuare tale versamento e comunque entro i termini di iscrizione all'anno accademico, evitando così una iscrizione attiva all'anno di corso.

4. Non possono richiedere la sospensione degli studi gli studenti iscritti ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale.

5. La richiesta di sospensione della carriera viene presentata in luogo dell'iscrizione e non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

6. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun atto di carriera curricolare.

7. Nello stesso periodo può richiedere l'emissione di certificati di carriera curricolare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

8. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dalla documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

9. La presentazione della domanda comporta il versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

### **Art. 36 Interruzione temporanea degli studi**

1. Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 35 possono ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

2. Durante il periodo di interruzione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera relativamente al periodo interrotto. Tutti gli anni di interruzione vengono considerati fuori corso. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione dello stesso D.P.C.M. 09/04/2001 ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate.

3. Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando € 350,00 per ogni anno accademico interrotto.

La tassa di ricognizione studi per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% è pari ad € 100,00.

4. I bollettini per il pagamento devono essere generati all'interno della procedura "Studenti On Line -SOL" oppure possono essere reperiti presso l'Ufficio Carriere Studenti della rispettiva Facoltà. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente.

5. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per un solo anno accademico non può usufruire delle sessioni di esame di profitto o di laurea autunnali e/o straordinarie, relative all'anno di interruzione. Per usufruirne è tenuto a pagare l'intero ammontare delle tasse e dei contributi previsti per l'anno accademico interrotto corrispondente all'ultima fascia contributiva.

Quanto sopra non si applica alle studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio, agli studenti che sono costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Nei predetti casi lo studente è tenuto al pagamento di € 350,00 per l'anno interrotto, ma non può effettuare alcun atto di carriera. In caso contrario è tenuto al pagamento dell'intero ammontare di tasse e contributi.

6. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'interruzione degli studi non determina la decadenza dalla qualità di studente, se non decorsi otto anni dall'ultima valutazione di profitto sostenuta. Se il periodo di interruzione è superiore a tre anni il riconoscimento dei crediti è subordinato ad una preventiva valutazione del consiglio di corso di studio. Quanto precede non si applica a coloro che debbono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico. L'importo massimo di € 2.500,00 si applica a coloro

che pur non avendo rinnovato l'iscrizione per un periodo anche superiore agli otto anni devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale.

### **Art. 37 Decadenza**

1. Si ha decadenza dalla qualità di studente decorsi 8 anni dall'ultima valutazione di profitto sostenuta.

Quanto precede non si applica a coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico.

La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

L'importo massimo di € 2.500,00 si applica a coloro che pur non avendo rinnovato l'iscrizione per un periodo anche superiore agli otto anni devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale.

### **Art. 38 Rinuncia agli studi**

1. Lo studente in regola con il versamento delle tasse che intende rinunciare agli studi è tenuto a presentare apposita domanda.

Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse e contributi universitari. Se lo studente rinuncia entro 15 giorni dalla immatricolazione/iscrizione sarà rimborsata la prima rata, decurtata degli importi dovuti per la Tassa regionale per il diritto allo studio, il rimborso spese ed il bollo virtuale ove dovuto.

3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

### **Art. 39 Termini e scadenze tesi di laurea**

1. I termini legati agli adempimenti a cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45<sup>^</sup> giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea, comprensiva del foglio con l'indicazione del titolo della tesi e del relatore;
- 20<sup>^</sup> giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato;

2. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto è differenziata per ciascuna Facoltà.

I termini specifici per ogni seduta di laurea sono definiti dalle Segreterie di Facoltà di appartenenza.

3. Data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto, differenziata per ciascuna Facoltà nei termini che seguono:

Facoltà	Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)
AGRARIA	10
ECONOMIA	15
FARMACIA	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	2 (sede di Perugia) - 15 (sede di Terni)
LETTERE E FILOSOFIA	10
MEDICINA E CHIRURGIA	12
SCIENZE POLITICHE	15
SCIENZE DELLA FORMAZIONE	10
MEDICINA VETERINARIA	10
SCIENZE MM.FF.NN.	15

4. Lo studente può presentare la domanda di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi e se è in regola con le tasse ed i contributi dovuti all'Ateneo. Può controllare la propria situazione tramite il servizio studenti on-line oppure contattando il proprio Ufficio Carriere Studenti della Facoltà di appartenenza.

Lo studente unitamente alla modulistica deve allegare la ricevuta dei bollettini di pagamento personalizzati stampabili dal servizio studenti on-line secondo gli importi definiti nel presente regolamento.

## **TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI**

### **Art. 40 Rilascio diploma di laurea**

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, l'Università rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:

- Laurea (L)
- Laurea Magistrale (LM)

L'Università rilascia, altresì, i Diplomi di Specializzazione (DS) e i Dottorati di ricerca.

2. I titoli accademici vengono conferiti dal Magnifico Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali.

3. Convenzioni con altre Università, italiane o straniere, possono disciplinare il conferimento di titoli doppi, multipli, o congiunti. I diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico viene riportato il nominativo, il luogo e la data di nascita dello studente, la firma del Magnifico Rettore anche riprodotta elettronicamente, la data del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conferito, la qualifica attribuita e la classe se prevista.

Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico non è indicata la votazione finale, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa.

5. Del diploma originale viene conservata copia, che è in formato elettronico, agli atti dell'Ufficio carriere studenti.

6. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato presenta domanda di rilascio del duplicato.

La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la perdita di possesso e dalla ricevuta del versamento di € 100,00.

#### **Art. 41 Certificato complementare**

1. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da un certificato complementare, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

2. L'università definisce i contenuti di tali certificazioni sulla base delle indicazioni ministeriali e di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 270/04, le cui modalità di rilascio sono definite dal Senato Accademico.

3. In tale certificato vengono fatti risultare anche gli eventuali crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio non riconosciuti dai consigli di corso di studio.

### **PARTE III**

#### **TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PROVVIDENZE AGLI STUDENTI**

#### **TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI**

#### **Art. 42 Tipologia delle tasse universitarie**

- taxa di iscrizione, ai sensi della Legge del 2 dicembre 1991, n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari), e della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui importo, per l'a.a. 2009/2010 è stabilito in € 230,00, nel rispetto del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2009 (con cui viene definito l'importo della taxa minima di iscrizione alle Università);

- contributi universitari ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 (regolamento in materia di contributi universitari) i cui importi, per ogni anno accademico, sono stabiliti dagli Organi Collegiali di Ateneo.

- taxa regionale per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 3 della Legge del 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed ai sensi della Legge regionale n. 29/1996, stabilita in € 77,47.

#### **Art. 43 Scadenze**

1. Le tasse e i contributi universitari sono distribuiti in tre rate nel modo che segue:

- la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione fissata nel presente regolamento;
- la scadenza della seconda rata è fissata al 31 dicembre di ogni anno;
- la scadenza della terza rata è fissata al 30 aprile di ogni anno.

2. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo alla scadenza e viene ripristinata solo dopo avvenuto pagamento della rata e della relativa mora. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti curriculari. In particolare, non sarà possibile sostenere e iscriversi agli appelli d' esame di profitto ovvero all'esame di laurea o richiedere certificati fino al ripristino della regolarità amministrativa (R.D. n. 1269/1938).

#### **Art. 44 Importo delle tasse e dei contributi universitari**

1. Ogni anno, di norma entro il 30 aprile, il Senato Accademico, su parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, delibera, ai sensi degli artt. 50 e segg. del vigente Statuto di Ateneo ed in base alla normativa vigente, gli importi delle tasse e dei contributi universitari dovuti dagli studenti e le esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio.

2. Ove gli organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico Anno Accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di tasse e contributi universitari dagli organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi organi che le hanno emanate, fatte salve eventuali norme contrarie provenienti da normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l'abrogazione, espressa o tacita, o la modifica.

3. L'importo dei contributi è determinato, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 390/91, dell'art.3 del D.P.R. 306/97 e dell'art. 5 del D.P.C.M. del 9/4/2001, in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della condizione economica tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e delle determinazioni specifiche di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 (ISEEU).

4. Gli importi dei contributi per ogni anno accademico sono indicati negli allegati al presente regolamento, che riportano anche la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, come fissata dalla Regione Umbria, gli importi dell'indennità di spese varie e dell'imposta di Bollo assolta in modo virtuale, quando dovuta.

#### **Art. 45 Determinazione del valore della fascia contributiva (ISEE/ISEEU).**

1. Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi universitari dovuti dallo studente di cui agli allegati al presente regolamento, la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, viene determinata in base al sistema regolamentato dalla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni [Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE] e dalle determinazioni specifiche per le università di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 [Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'Università - ISEEU].

2. Lo studente, al fine di essere collocato in una delle fasce contributive previste negli allegati al presente regolamento deve presentare :

- l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Il termine ultimo per la presentazione dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presso gli uffici carriera studenti della Ripartizione Didattica è fissato al 20 ottobre di ogni anno. Dopo tale scadenza la presentazione è consentita esclusivamente se presentata unitamente e contestualmente all'immatricolazione/iscrizione.

Gli studenti che non presentano l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) saranno collocati d'ufficio nella fascia massima di contribuzione e pertanto saranno tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari.

3. Il valore ISEE deve essere integrato, come previsto dall'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, per la determinazione del valore ISEEU, come segue:

- nucleo familiare: il nucleo familiare è definito secondo le modalità previste nel DPCM 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni;

- studente indipendente: ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:  
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;  
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad €. 6500,00, con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di una persona.

Qualora ricorrano entrambi i sopra indicati requisiti, lo studente è considerato, ai fini della determinazione della composizione familiare e ai fini reddituali, facente parte di un nucleo familiare nuovo. In caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato facente parte di un nucleo familiare composto dai genitori ed altri eventuali figli a loro carico.

- in caso di separazione o divorzio : in caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori;

- presenza in famiglia di fratelli o sorelle che percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio: il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 %;

- presenza di redditi percepiti all'estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l'indicatore è calcolato con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e s.m.i.;

- presenza di patrimoni posseduti all'estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs n.109/98 e s.m.i. con le seguenti integrazioni:

1) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2008, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato;

2) i patrimoni mobiliari posseduti all'estero al 31 dicembre 2008 sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e s.m.i..

Il termine ultimo per la presentazione presso gli uffici carriere studenti della Ripartizione Didattica dell'attestazione dell'indicatore ISEEU è fissato al 20 ottobre di ogni anno.

Dopo tale scadenza la presentazione dell'attestazione dell'indicatore ISEEU è consentita esclusivamente se presentata unitamente e contestualmente all'immatricolazione/iscrizione.

Gli studenti che non presentano l'attestazione dell'indicatore ISEEU saranno collocati d'ufficio nella fascia massima di contribuzione e pertanto saranno tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari.

L'Attestazione ISEE non può essere presentata dalle seguenti tipologie di studenti per i quali, ai fini della determinazione della fascia contributiva, verrà determinato esclusivamente il valore ISEEU, attraverso le procedure sotto indicate per tipologia di studente:

a) Studenti stranieri che non hanno la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all'estero; tali studenti devono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera del Paese dove i redditi e i patrimoni sono prodotti operante in Italia o in alternativa dalla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare e devono essere espresse nella moneta locale.

b) Studenti non dell'Unione Europea provenienti da Paesi a basso sviluppo umano ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. 21/3/2002: tali studenti sono tenuti a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

c) Studenti apolidi o rifugiati politici: ai fini della valutazione della loro condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e gli stessi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Le suddette tipologie di studenti [sub a), b) e c)] devono, inoltre, compilare l'apposito modulo per la determinazione del valore ISEEU che può essere ritirato anche presso gli Uffici carriera studenti della Ripartizione Didattica. Il modulo dovrà essere restituito, entro il 20 ottobre di ogni anno debitamente compilato, con firma autografa dello studente e corredato della documentazione prevista presso le sedi che verranno rese note, in tempo utile, o spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso le medesime sedi, nel qual caso farà fede la data di spedizione. In ipotesi di spedizione è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido dello studente.

Sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari:

a) gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e contributi universitari. Tale obbligo non si applica agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario per le tipologie di corsi che prevedono esoneri;

b) gli studenti che non presentano nei termini stabiliti dal presente regolamento l'attestazione ISEE/ISEEU;

c) gli allievi delle Accademie Militari, gli Ufficiali della Guardia di Finanza immatricolati in base alla convenzione stipulata con lo Stato Maggiore della Difesa.

## **Art. 46 Verifiche ed accertamenti**

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le

indagini opportune assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio concesso, il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziario.

2. Si richiama altresì quanto disposto dall'art. 71 (controllo di veridicità da parte dell'Amministrazione), dall'art. 75 (decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera) e dall'art. 76 (sanzioni penali per dichiarazione mendace) del D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

#### **Art. 47 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari**

1. Per le immatricolazioni deve essere utilizzato il bollettino personalizzato generato al termine dell'inserimento dei dati.

2. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è necessario il pagamento della prima rata. Il pagamento delle rate di iscrizione deve essere eseguito mediante il bollettino bancario (MAV) predisposto dall'amministrazione universitaria sulla matricola dello studente e può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario.

3. Il bollettino di seconda e terza rata non verranno inviati al recapito dello studente, ma saranno resi disponibili collegandosi, tramite le proprie credenziali di accesso (numero di matricola e password), all'indirizzo web dei "Servizi on-line SoL".

4. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo: coloro che effettuano il pagamento della prima rata sono contestualmente iscritti al nuovo anno accademico e ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle sessioni relative, ferma restando la regolarità della loro posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. La contestualità dell'iscrizione, coincidente con il pagamento del MAV, comporta che il pagamento della I rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Per le rate di iscrizione, in alternativa al modulo MAV lo studente può utilizzare i moduli "UTA2" reperibili all'interno dei "Servizi on-line SoL".

Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente. Il pagamento del modulo UTA2 deve essere effettuato esclusivamente presso una delle Agenzie del Gruppo UniCredit, presenti su tutto il territorio nazionale, e la ricevuta del versamento non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma comunque conservata per eventuali controlli.

#### **Art. 48 Indennità di Mora**

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista ovvero ometta di presentare nei termini la documentazione necessaria o non rispetti le scadenze fissate da provvedimenti amministrativi dell'Università è tenuto al pagamento di una indennità di mora in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere.

Nelle ipotesi sopra previste si applicano le seguenti indennità di mora:

**€ 50,00 dal 1° al 10° giorno successivo alla scadenza;**

**€ 100,00 dall'11° al 40° giorno successivo alla scadenza;**

**€ 150,00 dal 41° giorno.**

2. Nel computo dei giorni di ritardo sono da calcolare anche i giorni festivi. Qualora una scadenza cada in un giorno pre-festivo o festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.
3. Coloro che hanno già pagato in ritardo le rate di tasse e contributi relativi agli anni accademici precedenti, ma non hanno corrisposto la relativa mora, sono tenuti al pagamento della mora stessa vigente nell'anno accademico di riferimento.
4. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento della mora nell'importo massimo previsto.

## **Art. 49 Rimborsi**

1. Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:

a) agli studenti vincitori o idonei di borse di studio ADiSU vengono rimborsati d'ufficio le tasse d'iscrizione ed i contributi versati, decurtati dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo, se dovuta, del contributo CLA, del contributo di facoltà, se previsto, e della tassa regionale per il diritto allo studio, a seguito di comunicazione da parte dell'ADiSU della graduatoria definitiva;

b) coloro che si iscrivono ad un nuovo anno accademico ma si laureano nell'ultima sessione di laurea utile dell'anno accademico precedente, possono richiedere, con apposita istanza in bollo ed entro 30 giorni dal conseguimento della laurea, il rimborso delle rate di tasse e contributi versati, decurtati dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di facoltà se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio, alla condizione che non abbiano ottenuto certificazioni relative all'iscrizione al nuovo anno accademico;

c) coloro che rinunciano entro 15 giorni dalla iscrizione/immatricolazione possono richiedere, entro lo stesso termine della rinuncia e con apposita istanza in bollo, rimborso della prima rata delle tasse e dei contributi versati, decurtata dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo, se dovuta, del contributo CLA, del contributo di facoltà, se previsto, e della tassa regionale per il diritto allo studio, a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione;

d) coloro che non intendono dare seguito alla preiscrizione ad un corso di laurea specialistica possono chiedere il rimborso della prima rata versata, dalla quale verranno decurtati gli importi relativi alla tassa regionale, indennità di spese, contributo CLA, del contributo di facoltà se previsto e bollo virtuale con apposita istanza in bollo ed entro 30 giorni dal conseguimento del titolo finale;

e) gli studenti che abbiano versato erroneamente importi di tasse e contributi possono presentare istanza in bollo di rimborso entro 30 giorni dalla data del pagamento;

f) coloro che abbiano versato la prima rata delle tasse e dei contributi universitari per l'immatricolazione e che non abbiano perfezionato la procedura di immatricolazione (in quanto non hanno consegnato la documentazione richiesta per l'immatricolazione presso la Ripartizione Didattica) possono presentare domanda di rimborso in bollo entro 15 giorni dalla data del pagamento della prima rata.

2. Non possono essere rimborsati:

a) importi delle tasse e dei contributi universitari versati erroneamente per un calcolo dell'ISEE/ISEEU errato o per mancata presentazione dell'ISEE/ISEEU;

- b) il contributo spese generali di ammissione ai concorsi per i corsi di studio ad accesso programmato (ed il contributo spese prova verifica preparazione iniziale là dove sia prevista per l'accesso ai corsi di studio ex D.M. 270/04) in caso di avvenuta iscrizione alle prove;
- c) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- d) il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso un'altro Ateneo;
- e) il contributo per la valutazione della carriera pregressa.

3. Modalità di richiesta del rimborso: per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita istanza mediante la compilazione del modulo scaricabile dal sito web presso l'Ufficio Tasse della Ripartizione Didattica. L'istanza di rimborso in bollo, che deve essere consegnata dall'interessato o da suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dell'interessato, deve essere motivata e documentata allegando copia delle ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso. Non verranno prese in considerazione istanze di rimborso relative a motivazioni non previste nel presente documento. Per le altre situazioni, qualora non sussistano le condizioni per procedere al rimborso, l'Ateneo provvederà, una volta esaminato il caso ad inviare motivata comunicazione scritta all'interessato.

## **TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI**

### **Art. 50 Agevolazioni per merito**

1. Per gli immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21 scienze e tecnologie chimiche, 25 scienze e tecnologie fisiche, 32 scienze matematiche, 37 scienze statistiche del D.M. 4 agosto 2000 sono previsti gli esoneri di cui all'art. 4 dell'ex D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 e D.M. n. 2 del 12 gennaio 2005.

2. Sono previste 300 riduzioni sulla terza rata di iscrizione per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza mora, esclusi gli immatricolati ai corsi di laurea a distanza, gli studenti a tempo parziale e gli idonei alle borse di studio ADiSU. A ciascuna Facoltà vengono assegnate due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati sui corsi di laurea di primo livello o a ciclo unico e sulle lauree di secondo livello della stessa Facoltà. I corsi di laurea interfacoltà sono raggruppati in due pseudo-facoltà di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o a ciclo unico o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione precede chi ha ISEE/ISEEU più basso.

3. Sono previste 600 riduzioni sulla terza rata di iscrizione per studenti iscritti a tempo pieno, nei termini e senza mora, esclusi gli iscritti a corsi di laurea a distanza e gli studenti a tempo parziale. A tali riduzioni non concorrono gli idonei alle borse di studio ADiSU per l'anno accademico precedente e tutti coloro, che a qualsiasi titolo, abbiano già usufruito di altro esonero.

A ciascuna Facoltà viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso a tutti i corsi di laurea di vecchio e nuovo ordinamento, cicli unici e lauree di secondo livello afferenti alla Facoltà stessa. I corsi di laurea interfacoltà sono raggruppati in due pseudo-facoltà di area umanistica e di area scientifica. Alle quote assegnate a ciascuna Facoltà concorrono gli studenti che:

- a) siano iscritti, entro i termini previsti, in corso per l'anno accademico;
- b) non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione;
- c) abbiano acquisito, alla data del 31 ottobre dell'anno precedente, con riferimento all'ultimo piano di studi seguito dallo studente, il 70% dei crediti previsti per l'anno di corso per il quale risultavano iscritti nell'anno accademico precedente e la totalità dei crediti previsti negli anni precedenti. Il calcolo avviene sulla base dei soli esami superati con voto, anche se non rientranti in media, escludendo gli esami superati con giudizio di idoneità. Per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento si applica lo stesso criterio riferito alle annualità, con la soglia del 50% anziché del 70%.
- Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Facoltà in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera e del voto medio ponderato. A parità di questi due indicatori precede in graduatoria lo studente con ISEE/ISEEU più basso. Riceveranno la riduzione per merito coloro che rientreranno nel numero di quote assegnate alla Facoltà.

4. Coloro che si immatricolano come "studenti a tempo parziale" sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito.

5. Sono inoltre esclusi dall'esonero per merito gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e contributi universitari.

#### **Art. 51 Studenti con disabilità**

1. Gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati sin dall'origine dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno effettuare il pagamento, come prima rata, esclusivamente dell'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, del contributo CLA, dell'indennità di spese varie e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, quando dovuta.

2. La documentazione attestante il grado di invalidità va presentata, o spedita agli Uffici Carriere Studenti della Ripartizione Didattica, in originale o in copia autentica entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una invalidità temporanea, di durata almeno annuale, pari o superiore al 66%, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante l'invalidità, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di tale documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

3. L'esonero totale delle tasse e contributi universitari è previsto anche per gli studenti portatori di handicap, con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

#### **Art. 52 Studenti appartenenti a Comunità religiose**

Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

### **Art. 53 Studenti in regime di detenzione**

Sono altresì ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva gli studenti in regime di detenzione previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

### **Art. 54 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia**

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.

2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, nonché i rimborsi delle tasse universitarie pagate dal suddetto personale per l'iscrizione ai corsi singoli di insegnamento previsti dall'art. 22, comma 7, del Regolamento Didattico di Ateneo, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.2 del Regolamento riguardante le agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli.

3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio, concesse per un numero massimo di anni non superiore a quello della durata legale del corso di iscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.

4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

### **Art. 55 Borsisti del governo italiano**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

2. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse, che gli verrà rimborsata d'ufficio (escluse l'imposta di bollo, la tassa regionale ed il contributo CLA), dopo la verifica dei requisiti.

### **Art. 56 Studenti vincitori o idonei di borse di studio ADiSU**

1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di studi e che partecipano ai concorsi ADiSU sono tenuti a pagare la prima rata delle tasse e contributi universitari, specificando nella domanda on-line d'immatricolazione di aver avanzato domanda di fruizione dei benefici ADiSU. Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare il valore ISEE/ISEEU nella domanda di immatricolazione entro il 20 ottobre di ogni anno. Qualora dalla

graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei e non abbiano presentato l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) oppure dell'attestazione dell'indicatore ISEEU, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

Questi studenti devono effettuare, nei termini stabiliti dal presente regolamento, anche il versamento della seconda e terza rata delle tasse e dei contributi universitari.

Gli studenti che siano risultati fruitori dei benefici ADiSU nella graduatoria definitiva elaborata alla verifica dei requisiti di merito ricevono il rimborso della prima, della seconda e della terza rata.

2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo e che partecipano ai concorsi ADiSU, sono tenuti a pagare la prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono presentare entro il 20 ottobre di ogni anno, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) oppure dell'attestazione dell'indicatore ISEEU. Gli studenti esclusi dai benefici ADiSU che non abbiano presentato tale documentazione nel termine predetto vengono collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

Questi studenti devono effettuare nei termini stabiliti dal presente regolamento anche il versamento della seconda rata.

Gli studenti che dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU siano risultati esclusi dai benefici debbono regolarizzare la propria posizione amministrativa stampando la distinta di versamento della terza rata che dovrà essere pagata entro il 30 maggio di ogni anno senza aggravio di mora.

Gli studenti che siano risultati fruitori dei benefici ADiSU nella graduatoria definitiva ricevono il rimborso della prima e della seconda rata.

3. Ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 l'Università degli studi di Perugia concede l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi dovuti agli studenti beneficiari di borsa, o idonei al suo conseguimento, per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale.

## **Art. 57 Norme finali**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.

Le scadenze previste nel presente regolamento si riferiscono a tutti gli anni solari e/o accademici.

**Allegato n. 1**

**CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER A.A. 2009/2010**

<b>IMMATRICOLAZIONE</b>	<b>1 agosto – 20 ottobre 2009</b>
<b>IMMATRICOLAZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI NON A CICLO UNICO</b>	<b>1 agosto – 28 febbraio 2010</b>
<b>PREISCRIZIONI A LAUREA SPECIALISTICA</b>	<b>1 agosto – 20 ottobre 2009</b>
<b>ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO</b>	<b>1 agosto – 20 ottobre 2009</b>
<b>SCADENZA II^ RATA TASSE</b>	<b>31 Dicembre 2009</b>
<b>SCADENZA III^ RATA TASSE</b>	<b>30 Aprile 2010</b>
<b>ISEEU</b>	<b>1 agosto – 20 ottobre 2009</b>
<b>PASSAGGI</b>	<b>1 agosto – 31 dicembre 2009</b>
<b>TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEIO (IN CORSO E FUORI CORSO)</b>	<b>1 agosto – 31 dicembre 2009</b>
<b>TRASFERIMENTI VERSO ALTRO ATENEIO</b>	<b>1 luglio – 15 ottobre 2009</b>
<b>PIANI DI STUDIO</b>	<b>1 settembre – 30 novembre 2009</b>
<b>IMMATRICOLAZIONE TARDIVA</b> <i>INDENNITA' DI MORA € 50,00</i>	<b>21 ottobre – 31 ottobre 2009</b>
<b>IMMATRICOLAZIONE TARDIVA</b> <i>INDENNITA' DI MORA € 100,00</i>	<b>1 novembre – 30 novembre 2009</b>
<b>IMMATRICOLAZIONE TARDIVA</b> <i>INDENNITA' DI MORA € 150,00</i>	<b>1 dicembre – 31 dicembre 2009</b>
<b>ISCRIZIONE TARDIVA</b> <i>INDENNITA' DI MORA € 50,00</i>	<b>21 ottobre – 31 ottobre 2009</b>
<b>ISCRIZIONE TARDIVA</b> <i>INDENNITA' DI MORA € 100,00</i>	<b>1 novembre – 30 novembre 2009</b>
<b>ISCRIZIONE TARDIVA</b> <i>INDENNITA' DI MORA € 150,00</i>	<b>1 dicembre - 31 dicembre 2009</b>
<b>ISCRIZIONE TARDIVA</b> <i>INDENNITA' DI MORA €200,00</i>	<b>1 gennaio- 31 maggio 2010</b>
<b>TRASFERIMENTI TARDIVI VERSO ALTRO ATENEIO</b>	<b>16 ottobre – 31 dicembre 2009</b>
<b>SCADENZA II^ RATA TASSE</b>	<b>31 Dicembre 2009</b>
<b>SCADENZA III^ RATA TASSE</b>	<b>30 Aprile 2010</b>

**Allegato n. 2**  
**IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A.2009/2010 PER LE**  
**IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO**

*PREVISIONE TASSE E CONTRIBUTI A.A.09/10 PER 10 FASCE*

<b>I RATA (fissa per tutti)</b>	<b>FASCE CONTRIBUTIVE A.A.09/10</b>		<b>II rata</b>	<b>III rata</b>	<b>TOTALE</b>
Tassa Iscrizione € 230,00	F1	≤ €10.000,00	0	0	IMM € 439,37 A.S. € 424,75
Tassa Regionale € 77,47	F2	€10.000,01 ≤ €15.000,00	0	€ 151,27	IMM € 590,64 A.S. € 576,02
Indennità Spese € 50,00	F3	€15.000,01 ≤ €20.000,00	€ 210,66	€ 200,00	IMM € 850,03 A.S. € 835,41
Bollo Virtuale € 14,62	F4	€20.000,01 ≤ €25.000,00	€ 401,35	€ 200,00	IMM € 1.040,72 A.S. € 1.026,10
Spesa CLA € 10,00	F5	€25.000,01 ≤ €30.000,00	€ 561,13	€ 200,00	IMM € 1.200,50 A.S. € 1.185,88
Acconto Contr. Univers. € 57,28	F6	€30.000,01 ≤ €40.000,00	€ 589,63	€ 300,00	IMM € 1.329,00 A.S. € 1.314,38
<b>TOTALE 1° Rata:</b>					
Immatricolazione € 439,37 Anni Successivi (escluso bollo virtuale) € 424,75	F7	€40.000,01 ≤ €50.000,00	€ 596,28	€ 400,00	IMM € 1.435,65 A.S. € 1.421,03
	F8	€50.000,01 ≤ €60.000,00	€ 610,89	€ 500,00	IMM € 1.550,26 A.S. € 1.535,64
	F9	€60.000,01 ≤ €70.000,00	€ 674,14	€ 500,00	IMM € 1.613,51 A.S. € 1.598,89
	F10	> €70.000,01	€ 760,24	€ 500,00	IMM € 1.699,61 A.S. € 1.684,99

**Allegato n. 3**

**IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI  
CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA A.A. 2009/2010**

<b>Prima Rata</b>		<b>II Rata</b>	<b>III Rata</b>	<b>TOTALE</b>
Tassa di Iscrizione	230,00	vedi All. n. 2	vedi all. n. 2	
Tassa Regionale	77,47			
Contributo Facoltà	167,00			
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	14,62			
Contributo CLA	10,00			
Acconto Contr. Univers.	57,28			
<b><u>TOTALE 1° Rata:</u></b>				
<b>Immatricolati</b>	<b>606,37</b>			

**Allegato n. 4**  
**IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI**  
**STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP A.A. 2009/2010**

<b>Portatori di Handicap</b>			
<b>I Rata</b>	<b>II Rata</b>	<b>III Rata</b>	<b>TOTALE</b>
Tassa Regionale	77,47		
Indennità Spese	50,00		
Bollo Virtuale	14,62		
Contributo CLA	10,00		
<b><u>TOTALE 1° Rata:</u></b>	<b>152,09*</b>		
<b>Immatricolazione</b>	0,00	0,00	<b>Imm. 152,09</b>
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	<b>137,47</b>		<b>A.S. 137,47</b>

\* Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di facoltà previsto dall'allegato n.3.

**Allegato n. 5**

**IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI  
TELEDIDATTICI/TELEMATICI - A.A. 2009/2010**

<b>CORSI TELEMATICI</b>				
<b>Prima Rata</b>		<b>II Rata</b>	<b>III Rata</b>	<b>TOTALE</b>
Tassa Iscrizione	230,00	Diritto di Fruizione	Diritto di Fruizione	-----
Tassa Regionale	77,47			
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	14,62			
Contributo CLA	10,00			
<b><u>TOTALE 1° Rata:</u></b>				
<b>Immatricolati</b>	<b>382,09</b>	650,00	500,00	<b>Imm. 1.532,09</b>
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	<b>367,47</b>			<b>A.S. 1.517,47</b>

<b>PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEMATICI)</b>				
<b>Prima Rata</b>		<b>II Rata</b>	<b>III Rata</b>	<b>TOTALE</b>
Tassa Regionale	77,47	Diritto di Fruizione	Diritto di Fruizione	-----
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	14,62			
Contributo CLA	10,00			
<b><u>TOTALE 1° Rata:</u></b>				
<b>Immatricolati</b>	<b>152,09</b>	650,00	500,00	<b>Imm. 1.302,09</b>
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	<b>137,47</b>			<b>A.S. 1.287,47</b>

<b>CORSI TELEDIDATTICI</b>				
<b>Prima Rata</b>		<b>II Rata</b>	<b>III Rata</b>	<b>TOTALE</b>
Tassa Iscrizione	230,00	Diritto di Fruizione	Diritto di Fruizione	-----
Tassa Regionale	77,47			
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	14,62			
Contributo CLA	10,00			
<b><u>TOTALE 1° Rata:</u></b>				
<b>Immatricolati</b>	<b>382,09</b>	700,00	600,00	<b>Imm 1.682,09</b>
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	<b>367,47</b>			<b>A.S. 1667,47</b>

<b>PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEDIDATTICI)</b>				
<b>Prima Rata</b>		<b>II Rata</b>	<b>III Rata</b>	<b>TOTALE</b>
Tassa Regionale	77,47	Diritto di Fruizione	Diritto di Fruizione	-----
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	14,62			
Contributo CLA	10,00			
<b>TOTALE 1° Rata:</b>				
<b>Immatricolati</b>	<b>152,09</b>	700,00	600,00	<b>Imm 1.452,09</b>
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	<b>137,47</b>			<b>A.S. 1437,47</b>

**Allegato n. 6**

**IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI  
STUDENTI A TEMPO PARZIALE A.A. 2009/2010**

<b>I Rata (fissa per tutti)</b>		<b>FASCE (F) ISEEU</b>		<b>II Rata</b>	<b>III Rata</b>	<b>Totale</b>
Tassa Iscrizione	230,00	<b>F1</b>	<b>ISEEU ≤ 10000</b>	0	- 17,18	<b>IMM 422,19 A.S. 407,57</b>
Tassa Regionale	77,47	<b>F2</b>	<b>10000,01 ≤ ISEEU ≤ 15000</b>	0	88,70	<b>IMM 528,07 A.S. 513,14</b>
Indennità Spese	50,00	<b>F3</b>	<b>15000,01 ≤ ISEEU ≤ 20000</b>	200	70,27	<b>IMM 709,64 A.S. 695,02</b>
Bollo Virtuale	14,62	<b>F4</b>	<b>20000,01 ≤ ISEEU ≤ 25000</b>	203,76	200	<b>IMM 843,13 A.S. 828,51</b>
Contributo CLA	10,00	<b>F5</b>	<b>25000, 01 ≤ ISEEU ≤ 30000</b>	315,60	200	<b>IMM 954,97 A.S. 940,35</b>
Acconto contr. Universitari	57,28	<b>F6</b>	<b>30000, 01 ≤ ISEEU ≤ 40000</b>	405,55	200,00	<b>IMM 1044,92 A.S. 1030,30</b>
		<b>F7</b>	<b>40000, 01 ≤ ISEEU ≤ 50000</b>	480,21	200,00	<b>IMM 1119,58 A.S. 1104,96</b>
		<b>F8</b>	<b>50000, 01 ≤ ISEEU ≤ 60000</b>	560,43	200,00	<b>IMM 1199,80 A.S. 1185,18</b>
		<b>F9</b>	<b>60000, 01 ≤ ISEEU ≤ 70000</b>	604,71	200,00	<b>IMM 1244,08 A.S. 1229,46</b>
<b>Immatricolazione</b>	<b>439,37</b>	<b>F10</b>	<b>ISEEU &gt; 70000,01</b>	665,19	200,00	<b>IMM 1304,56 A.S. 1289,94</b>
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	<b>424,75</b>					
<b>TOTALE 1° Rata:</b>						

**Allegato n. 7**  
**PAGAMENTI DIVERSI A.A. 2009/2010**

<b>Causale del versamento</b>	<b>Importo €</b>
<b>Indennità di mora per ritardi nei pagamenti o per consegna documenti</b>	
• Dal 1° al 10° giorno successivo alla scadenza	<b>50,00</b>
• Dal 11° al 40° giorno successivo	<b>100,00</b>
• Dal 41° giorno	<b>150,00</b>
• Solo per iscrizioni tardive dal 01/01/09 al 31/05/09	<b>200,00</b>
<b>Domanda di laurea:</b>	
• Contributo tesi Facoltà per le Facoltà Umanistiche	<b>30,00</b>
• Contributo per le Facoltà Scientifiche	<b>60,00</b>
<b>Contributo diploma di laurea/laurea di secondo livello</b> (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e bolli virtuali)	<b>129,24</b>
<b>Contributo prove di accesso Corsi di Dottorato di Ricerca</b>	<b>60,00</b>
<b>Contributo rilascio Diploma di Dottorato</b> (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	<b>100,00</b>
<b>Contributo spese generali ammissione concorsi:</b>	
• corsi a numero programmato	<b>60,00</b>
• area medica e professioni sanitarie	<b>60,00</b>
• scuole di specializzazione - SISS	<b>60,00</b>
• Master e corsi di perfezionamento	<b>60,00</b>
<b>Valutazione carriera pregressa studenti decaduti/rinunciatori</b>	<b>400,00</b>
<b>Ricognizione studi</b> (per ciascun anno )	<b>350,00</b>
<b>Passaggio ad altro corso (nostro Ateneo)</b>	<b>64,62</b>
<b>Trasferimento ad altro Ateneo</b>	
• dal 01/07 al 15/10	<b>214,62</b>
• dal 16/10 al 31/12	<b>314,62</b>
<b>Trasferimento da altro Ateneo</b>	<b>64,62</b>
<b>Duplicato libretto iscrizione</b>	<b>50,00</b>
<b>Duplicato di Pergamena</b>	<b>100,00</b>

<b>Libretto tirocinio</b>	<b>30,00</b>
<b>corsi singoli</b>	<b>230,00+ 6,00 per ogni CFU</b>
<b>Assicurazione responsabilità civile C.d.L. Odontoiatria</b>	<b>30,00</b>
<b>Ammissione esami di Stato</b>	<b>200,00</b>
<b>Contributo libretto tirocinio esami di stato Medico Chirurgo</b>	<b>30,00</b>
<b>Contributo rilascio diploma originale di abilitazione</b>	<b>30,99</b>
<b>Tassa di abilitazione per corsi di laurea abilitanti</b>	<b>100,00</b>
<b>Studenti stranieri</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tassa di preavvalutazione per riconoscimento di periodi di studio svolti all'estero e di titoli accademici conseguiti all'estero</b></li> </ul>	<b>300,00</b>